



COMUNE MONTE ARGENTARIO

(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Art.1 Finalità

1. In attuazione del principio di parità sancito dagli articoli 3 e 51 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e in conformità con quanto stabilito dalla D.Lgs. n. 198/2006 e dalla L.R. n. 16/2009 ed in attuazione delle finalità dello Statuto Comunale previste all'art.2 comma 1) lettera c), è istituita la Commissione Comunale per le pari opportunità tra uomo e donna, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.
2. La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopra menzionati.
3. La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Art.2 Compiti

1. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e del D.Lgs. n. 198/2006 la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.
2. La Commissione Pari Opportunità ha il compito di favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne, di dare espressione alla differenza di genere e valorizzazione alle esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta. In tal senso è strumento di raccordo tra gli organi istituzionali del Comune e la società civile femminile.

3. La Commissione, in particolare, persegue gli obiettivi di:
 - a. ricerca sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
 - b. valutare lo stato di attuazione nel Comune delle leggi statali e regionali nei riguardi della condizione femminile;
 - c. esprimere pareri (non vincolanti) sugli atti amministrativi concernenti argomenti che ritiene di propria competenza. A tal fine tutte le proposte di deliberazione devono essere comunicate a cura del Segretario comunale almeno tre giorni liberi prima della seduta del Consiglio;
 - d. Presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale in atto, alla Commissione Regionale per le Pari Opportunità;
 - e. partecipa ai procedimenti amministrativi concernenti gli atti o i regolamenti amministrativi di loro competenza. A tal fine la Commissione deve ricevere tutte le comunicazioni inerenti l'inizio e lo svolgimento del procedimento amministrativo in merito a materie di propria spettanza;
 - f. promuove iniziative dirette a sviluppare la cultura delle pari opportunità;
 - g. raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile e dei soggetti deboli, assicurando agli stessi un permanente dibattito e promovendo un migliore utilizzo delle fonti di informazioni esistenti;
 - h. opera per la rimozione di ogni forma di discriminazione rilevata o denunciata, soprattutto in materia di lavoro e di impiego della donna;
 - i. promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della pubblica Amministrazione;
 - j. promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza del Comune;
 - k. favorisce la creazione di sinergie e reti fra realtà e luoghi femminili.

Art.3 Composizione e durata

1. La Commissione è composta di non oltre **15** membri, oltre i membri di diritto, nel modo seguente:
 - a. Un numero massimo di cinque donne, scelte con il criterio della maggiore rappresentatività rispetto alle tematiche delle Pari Opportunità della differenza di genere fra le appartenenti a gruppi o associazioni femminili presenti sul territorio che ne facciano richiesta;
 - b. Un numero massimo di dieci donne che possiedono competenze ed esperienze relativamente alla pari opportunità e alla differenza di genere, nei vari campi del sapere (giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico, sanitario, artistico, del lavoro sia sindacale che imprenditoriale, della formazione professionale, ecc) e nei vari ambiti di intervento riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione;
 - c. È componente di diritto della Commissione l'Assessore o Consigliere con delega per le Pari Opportunità o istituti simili oltre alle consigliere elette nel Consiglio Comunale.
2. A tal fine le candidature, corredate da curriculum dal quale risultino le specifiche competenze ed esperienze in materia di problematiche femminili, debbono pervenire al Sindaco su apposita istanza entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicizzazione del bando. Il bando deve essere pubblicizzato dal Sindaco entro e non oltre 30 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale.

3. Le componenti della Commissione sono scelte dal Consiglio Comunale in base alla valutazione in merito alla competenza ed esperienza nel campo, formulando una graduatoria da utilizzare in caso di sostituzioni.
4. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che la elegge ed esercita le sue funzioni fino all'elezione della nuova Commissione che deve avvenire entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Art.4 Funzionamento della Commissione

1. La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e una Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. La Presidente, rappresenta la Commissione, la convoca e presiede le sedute indicando gli argomenti da trattare; la Vice Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento;
3. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti. La Commissione si riunisce almeno cinque volte l'anno.
4. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla Commissione stessa con delibera del Consiglio Comunale.
5. La convocazione deve avvenire mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza almeno 24 ore prima.
6. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.
7. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti. È richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per la modifica del presente regolamento. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione di ciascuna presso gli uffici comunali.
8. Il funzionamento della Commissione Pari Opportunità, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale.
9. Le lavoratrici dipendenti elette nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.Lgs 267/00.

Art.5 Attività

1. La commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su

designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

2. La commissione propone al Consiglio Comunale un programma annuale di attività, con l'indicazione dei riflessi finanziari, nonché eventuali aggiornamenti annuali.

3. La commissione inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e all'Assessore alle Pari Opportunità una relazione sull'attività svolta; il Sindaco ne cura la trasmissione ai Consiglieri per il necessario esame da parte del Consiglio Comunale.

Art. 6 Rapporti di Collaborazione

1. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; in particolare:

a. Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della Provincia;

b. Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;

c. Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;

d. Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana;

e. Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

Art. 7 Oneri finanziari e personale

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione gravano su apposito capitolo del bilancio comunale. A tal fine la Presidente della Commissione presenterà almeno 45 giorni prima del termine di legge per l'approvazione del bilancio, un programma annuale di attività, corredato da un preventivo di spesa.

2. Il finanziamento della Commissione è garantito con strumenti adeguati, come per le altre commissioni consiliari: le funzioni di segretario saranno svolte da un componente della Commissione nominato di volta in volta dal Presidente della Commissione.

3. Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa e su problemi di reciproco interesse e in base alle disposizioni adottate.

4. Le componenti la Commissione hanno diritto ad una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta plenaria nella misura e nei modi previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119/00 rideterminata secondo il disposto del comma 54 dell'art.1, L.23 dicembre 2005 n.266.

5. Le lavoratrici dipendenti elette nella Commissione hanno diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di legge.

Approvato con Deliberazione n. 23 adottata dal Consiglio Comunale il 29.5.2003

Modificato con Deliberazione C.C. n. 118 del 21-12-2018